Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissione per le Adozioni Internazionali
Segreteria Tecnica

FAQ

(aggiornate al 19/05/2020)

A- CRITERI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

1. **E' POSSIBILE PRESENTARE NUOVAMENTE DOMANDA SE SI HA AVUTO UN RIMBORSO DELLE SPESE CON DPCM DEL 3 MAGGIO 2018?**
   No, possono presentare domanda soltanto le coppie adottive che non l'hanno presentata nei termini previsti dal DPCM 3.05.2018.

2. **LA DOMANDA DI RIMBORSO VA FIRMATA DA ENTRAMBI I GENITORI ADOTTIVI?**
   Il modello A deve riportare la firma di entrambi i coniugi.
   In caso di decesso di uno dei coniugi, prima di inviare la domanda di rimborso on line, occorre darne comunicazione alla ST-CAI allegando il certificato di morte all'indirizzo mail rimborsi.cai@governo.it.

3. **COME VA PRESENTATA L'ISTANZA DI AMMISSIONE AL RIMBORSO?**
   I genitori adottivi potranno presentare l'istanza di rimborso solo ed esclusivamente on line sul Portale "Adozione Trasparente" della CAI.
   L'accesso al Portale è consentito tramite autenticazione con SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale). Dovrà essere utilizzato lo SPID di uno dei due coniugi.
   I coniugi dovranno compilare **esclusivamente l'istanza on line** e, dopo aver inserito i dati nei campi presenti, dovranno stampare il modello compilato (MODELLO A), firmarlo, acquisirlo digitalmente e caricato sul portale.

   Per la presentazione dell'istanza si accede dall'Home Page del sito della CAI www.commissioneadozioni.it attraverso i seguenti tre percorsi:
   - dalla finestra "Portale Adozione Trasparente".
   - dalla finestra "Linea CAI-Rimborsi" che indirizza al link "Per una famiglia adottiva-Rimborsi";
   - dalla notizia di ripubblicazione del Decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la famiglia del 28.01.2020, che indirizza al link "Rimborsi spese adottive 2012-2017";

Le coppie italiane che hanno adottato all'estero, ex art. 36, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n.184 e le coppie che hanno concluso la procedura adottiva senza l'assistenza di un Ente Autorizzato, così come previsto dall'art. 31 delle Legge 4 maggio 1983, n.184, dovranno presentare l'istanza solo ed esclusivamente **a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento**, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per le adozioni internazionali, via di Villa Ruffo, 6 - 00196 Roma.

4. PER I GENITORI CHE PRESENTANO L'ISTANZA A MEZZO RACCOMANDATA COSA RILEVA AI FINI DEL RISPETTO DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE?

Rileva la data di spedizione delle domande comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte della coppia né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

5. QUALI DOCUMENTI OCCORRE ALLEGARE ALL'ISTANZA?

All'istanza dovranno essere allegati i documenti indicati nel DPCM; in particolare, l'autorizzazione all'ingresso del minore, la certificazione delle spese rilasciata dall'Ente e il documento di riconoscimento in corso di validità di entrambi i coniugi.

Solo in caso di adozione pronunciata all'estero e riconosciuta in Italia ai sensi dell'art. 36, comma 4 della legge 4 maggio 1983, n.184 occorre allegare copia del provvedimento del Tribunale per i minorenni da cui risulta il riconoscimento dell'adozione e dell'ordine di trascrizione nel registro di stato civile, nonché l' autocertificazione delle spese, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (secondo il MODELLO C) corredata della documentazione contabile giustificativa delle spese per le quali si chiede il rimborso e della fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità della coppia.

Nel caso in cui l'adozione sia stata conclusa senza l'assistenza di un Ente autorizzato (art. 31 Legge 184/1983) occorre allegare autocertificazione delle spese, resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (secondo il MODELLO C) corredata della documentazione contabile giustificativa delle spese per le quali si chiede il rimborso e della fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità della coppia.

Il modello C e la copia del provvedimento del Tribunale non occorrono per le coppie residenti in Italia.

6. QUANDO VA PRESENTATA LA DOMANDA?
Esclusivamente nel periodo indicato nel sito della CAI e cioè dalle ore 00:01 del 4 maggio, alle ore 23:59 del 28 giugno 2020.

Le istanze presentate dal 10 al 13 marzo 2020 – prima cioè della sospensione per l'emergenza sanitaria del Decreto del Ministro per le pari Opportunità e la Famiglia del 28.01.2020 - restano valide.

7. COSA ACCADE SE VIENE PRESENTATA L'ISTANZA DOPO IL 28 GIUGNO 2020?
Il Portale rimane aperto soltanto nel periodo sopra indicato. Le istanze inviate per raccomandata (vd **A3**) oltre il termine di legge saranno considerate irricevibili.

8. QUANTE DOMANDE VANNO PRESENTATE IN CASO DI ADOZIONI CONCLUSE IN ANNI DIVERSI?
Dovrà essere presentata una domanda per ogni procedura adottiva conclusa.

9. COSA SIGNIFICA ADOZIONE CONCLUSA?
Occorre che sia stato rilasciato dalla CAI il provvedimento di autorizzazione all'ingresso e che il minore abbia fatto ingresso in famiglia.

10. COME CERTIFICARE L'INGRESSO IN FAMIGLIA DEL MINORE?
E' sufficiente spuntare la voce "Dichiarano, inoltre, che l'ingresso in famiglia del minore è avvenuto in Italia in data …….(indicare la data)", presente nel modello di istanza on-line.

B- REDDITI E CERTIFICAZIONE SPESE ADOTTIVE

1. ESISTONO LIMITI DI REDDITO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RIMBORSO?
L'istanza di rimborso può essere presentata dalla coppia adottiva che ha un reddito complessivo NON SUPERIORE a €. 70.000,00. Il reddito complessivo utile ai fini dell'istanza va desunto dalle dichiarazioni dei redditi riferiti all'anno dell'autorizzazione all'ingresso e dichiarate ai fini fiscali l'anno successivo; per le coppie che non hanno presentato la

dichiarazione dei redditi occorre fare riferimento alla Certificazione Unica dei redditi.

2. **A QUALE ANNO DI IMPOSTA OCCORRE FARE RIFERIMENTO PER CALCOLARE IL LIMITE DEI 70 MILA EURO?**
   L'anno di imposta di riferimento è quello dell'autorizzazione all'ingresso del minore. A riguardo si fa presente che il campo relativo all'anno di imposta è già precompilato nell'istanza on line.

3. **COSA SI INTENDE PER REDDITO LORDO O REDDITO NETTO?**
   Nella dichiarazione dei redditi non si fa riferimento al reddito lordo e/o netto ma al reddito complessivo. Il reddito complessivo cui far riferimento è indicato nel prospetto riepilogativo per coloro che presentano il 730 e nel quadro RN, alla voce reddito complessivo, per coloro che presentano il modello UNICO/PERSONE FISICHE. Maggiori informazioni inerenti i redditi sono consultabili sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

   N.B. I redditi da immobili assoggettati a cedolare secca vanno inclusi nel Reddito complessivo.

4. **IL LIMITE DI 70 MILA EURO RIGUARDA I REDDITI DI ENTRAMBI I CONIUGI?**
   Si, i redditi della coppia adottiva, cumulati, non devono essere superiori a €. 70.000,00.

5. **OCCORRE ALLEGARE ALLA DOMANDA LA COPIA DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI?**
   Non occorre. I redditi sono autocertificati dalla coppia. Su tali dichiarazioni la Segreteria Tecnica della CAI effettuerà i controlli previsti dalla vigente normativa chiedendo riscontro alla Agenzia delle Entrate.

6. **COSA ACCADE SE SI DICHIARA UN REDDITO DIVERSO DA QUELLO EFFETTIVAMENTE PERCEPITO?**
   La dichiarazione rilasciata dai coniugi con la presentazione dell'istanza ha valore di autocertificazione, e ricade quindi sotto la responsabilità dei dichiaranti.
   In caso di dichiarazione mendace si applicano le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

7. **LA CAI EFFETTUA CONTROLLI SUI DATI E LE INFORMAZIONI DICHIARATE DAI CONIUGI NELL'ISTANZA PRESENTATA?**

La CAI ha l'obbligo di fare verifiche sulla documentazione prodotta dalle coppie adottive anche dopo l'erogazione del rimborso. Le coppie, come gli Enti, hanno l'obbligo di conservare la documentazione relativa all'istanza di rimborso, soprattutto quella inerente le spese sostenute.

8. CHI CERTIFICA LE SPESE DELLA PROCEDURA ADOTTIVA?

L'Ente Autorizzato deve certificare tutte le spese della procedura adottiva, sia quelle sostenute dall'Ente stesso, che quelle sostenute autonomamente dalla coppia. Non sono rimborsabili le spese non certificate dall'Ente.

9. E' OBBLIGATORIO ALLEGARE ALLA DOMANDA IL MODELLO B RILASCIATO DALL'ENTE?

Il Modello B è necessario soltanto nell'ipotesi in cui l'Ente, alla data di pubblicazione dell'avviso sul sito, non abbia ancora rilasciato alla coppia la certificazione delle spese.

Negli altri casi le coppie possono produrre la certificazione rilasciata dall'Ente che, comunque, deve riguardare sia le spese sostenute tramite l'Ente, sia quelle sostenute autonomamente dalla coppia.

10. CHI HA L'OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI FISCALI?

L'Ente per le spese direttamente sostenute, e la coppia per le spese autonomamente sostenute. Gli Enti autorizzati e le coppie hanno l'obbligo di conservare tutta la documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta fino a 12 mesi successivi alla riscossione del rimborso, per consentire alla Commissione i controlli previsti dall'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

11. COSA ACCADE SE SI PERDONO I DOCUMENTI FISCALI?

Le spese devono essere debitamente documentate. La segreteria tecnica effettuerà dei controlli a campione sui documenti fiscali relativi alla procedura adottiva e, in assenza di tali documenti le spese sostenute non verranno riconosciute ai fini del rimborso.

C- "ALTRI CONTRIBUTI"

1. SE HO BENEFICIATO DI UN RIMBORSO E/O CONTRIBUTO EROGATO DA SOGGETTO PUBBLICO CHE ABBIA ANALOGA

FINALITÀ DI SOSTEGNO ALLE SPESE DEL PERCORSO ADOTTIVO, POSSO PRESENTARE ISTANZA DI RIMBORSO ALLA CAI?
Si, è possibile, ma è obbligatorio comunicare l'ammontare del contributo che verrà detratto dal rimborso erogato da CAI.

2. **COSA ACCADE SE VIENE OMESSA LA DICHIARAZIONE DI AVER PERCEPITO ALTRO CONTRIBUTO?**
   L a dichiarazione verrà considerata mendace. Per le conseguenze, si rimanda alle domande **B.6 e B.7.**

3. **COSA SI INTENDE PER CONTRIBUTO FORFETTARIO DI 1.200 EURO?**
   Si tratta del contributo forfettario erogato alle coppie che nel 2007 avevano in corso una procedura adottiva in base al D.M. 21 dicembre 2007.

4. **COSA SI INTENDE PER CONTRIBUTO PUBBLICO?**
   Qualsiasi somma di danaro erogata da soggetto pubblico (Regione, Provincia, Comune) con finalità di sostegno alle spese del percorso adottivo. Non sono considerati "contributo" gli importi portati in deduzione nella dichiarazione dei redditi.

D- TIPOLOGIA SPESE RIMBORSABILI

1. **QUALI SONO LE SPESE RIMBORSABILI?**
   Tutte le spese, debitamente documentate e certificate dall'Ente, finalizzate all'adozione del minore.

2. **SONO AMMESSE AL RIMBORSO LE SPESE POST ADOTTIVE?**
   No, le spese post-adottive non sono rimborsabili.

3. **COSA SI INTENDE PER SPESE POST ADOTTIVE?**
   Le spese sostenute dopo il rilascio dell'autorizzazione all'ingresso del minore non sono considerate spese dell'iter adottivo (es. relazioni post adottive).

E- ESAME ISTANZE E LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI

1. **COME AVVIENE L'ESAME DELLE DOMANDE DA PARTE DELLA CAI?**
   L'istruttoria viene espletata in ordine cronologico a partire dal 2012.

2. **COME SI PROCEDE ALLA LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI?**
   Il rimborso sarà erogato a tutti coloro che hanno presentato *regolare istanza e posseggono i requisiti indicati dal DPCM.*